



# CITTA' DI SPOLTORE

## GENERALI CONTENZIOSO CULTURA/SPORT/TURISMO COMMERCIO

### REGISTRO GENERALE N. 1463 del 05/10/2020

#### Determina di Settore N. 95 del 05/10/2020

PROPOSTA N. 1725 del 05/10/2020

**OGGETTO:** Liquidazione Avv. Tentarelli per attività sin ora svolta nel giudizio iscritto al R.G. della Corte d'Appello di L'Aquila n° 335/2020 [giudizio di merito ancora in corso e procedimento ex art. 351 c.p.c. già conclusosi] e a titolo di rimborso spese

#### LA RESPONSABILE DEL I SETTORE

**Visto** il decreto del Sindaco n. 57 del 01.08.2018 con il quale la sottoscritta Dott.ssa Franca Maria Marsili è stata nominata Responsabile del Settore I "Affari generali, Contenzioso, Cultura/Sport/Turismo e Commercio" a far data dal 01 agosto 2018 e fino alla scadenza del mandato del Sindaco;

#### **Richiamate** le delibere:

- n. 29 del 30 luglio 2020 adottata dal Consiglio Comunale, ad oggetto: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – PERIODO 2020/2022 DISCUSSIONE E CONSEGUENTE DELIBERAZIONE (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000)";
- n. 34 del 30.07.2020 adottata dal Consiglio Comunale, ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011)", immediatamente eseguibile;
- n° 190 del 29.11.2019 adottata dalla Giunta Comunale ad oggetto: "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021 - APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE";

**Richiamato** il decreto sindacale n° 05 del 07 febbraio 2020 con il quale il Sindaco ha stabilito, tra l'altro, si riporta testualmente: "[...] 2. **Di proporre appello innanzi alla Corte d'Appello di L'Aquila, per le motivazioni di cui nelle premesse - tenendo conto dell'avvenuta notifica lo scorso 05 febbraio ai fini della decorrenza del termine breve per l'appello - avverso la predetta Sentenza del Tribunale di Pescara n° 1961/2019, pubblicata il 31.12.2019, che ha definito il giudizio iscritto al R.G. n° 2516/2010 (Comune di Spoltore c/SPINOSA Costruzioni Generali S.r.l. e altri) limitatamente alla statuizione alla non responsabilità della società appaltatrice in ordine alla sospensione dei lavori e alla conseguente condanna nei confronti di questo Comune al risarcimento del danno derivante dalla sospensione dei lavori per la somma di euro 131.367,26, oltre rivalutazione ed interessi come in sentenza indicati, formulando altresì richiesta di sospensiva dell'efficacia esecutiva di tale Sentenza in riferimento alla parte della stessa che si andrà ad appellare, e pertanto di conferire mandato ad Avvocato al fine di proporre il suddetto appello, con richiesta di sospensiva dell'efficacia esecutiva della parte di Sentenza che si andrà ad appellare, e quindi rappresentare e difendere l'Ente nell'instaurando giudizio d'appello, in ogni sua fase, autorizzando dunque in particolare l'Avvocato alla proposizione dell'istanza di sospensione [...]; 3. Di stabilire di non dover appellare, per quanto in premessa motivato, le parti di tale Sentenza che hanno statuito sulle domande "minori", e cioè il capo della Sentenza che ha statuito circa la condanna nei confronti di questo Ente al pagamento nei confronti dell'appaltatrice della somma di €. 547,54 a titolo di interessi legali per il ritardo nel pagamento della rata di saldo, e il capo della Sentenza che ha statuito circa la condanna nei confronti di questo Ente al pagamento nei confronti dell'appaltatrice della somma di €. 9.794,75 oltre rivalutazione ed interessi a titolo di risarcimento dei danni derivanti dal ritardo nell'emissione del certificato di collaudo, e di prestare, conseguentemente, acquiescenza a dette parti di Sentenza [...]"**

nonché di trasmettere il medesimo decreto alla Responsabile del I Settore "Affari Generali, Contenzioso, Cultura/Sport/Turismo e Commercio" per l'adozione degli atti consequenziali ed in particolare per l'individuazione dell'Avvocato cui conferire mandato per la proposizione dell'appello, secondo quanto stabilito con tale Decreto;

**Richiamata** la successiva determina assunta dalla allora Responsabile del I Settore n° 15 del 11.02.2010 Registro di Settore (n° 225 del 11.02.2020 Registro Generale), con la quale, facendo seguito a quanto stabilito nel citato decreto sindacale n° 05 del 07 febbraio 2020, veniva affidato all'Avv. Ettore Tentarelli, del Foro di Pescara, l'incarico, di cui al citato decreto sindacale, di proporre appello innanzi alla Corte d'Appello di L'Aquila avverso la predetta Sentenza del Tribunale di Pescara n° 1961/2019, secondo quanto ivi meglio indicato, formulando altresì richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva di tale Sentenza in riferimento alla parte della stessa che si andrà ad appellare, **ed assumendo sul capitolo 347/1 il relativo impegno di spesa (impegno n° 150/2020) di complessivi € 12.648,66**, somma calcolata sulla base del preventivo di spesa/progetto di parcella fornito dall'Avv. Tentarelli, e ottenuta dal calcolo riportato nelle premesse di tale determina d'incarico e cioè: € 7.408,00 compensi (cioè Dir.+On., di cui € 5.993,00 relativi al giudizio di merito ed € 1.415,00 relativi al procedimento di domanda di inibitoria), + € 1.111,20 rimb. Forf. al 15%, (calcolato sulla predetta somma di € 7.408,00) + € 340,77 CPA al 4%, (calcolato sulla somma di € 8.519,20) + € 1.949,19 IVA al 22% (calcolata sulla somma di € 8.859,97), e dunque per un totale lordo relativo alle competenze di € 10.809,16, con aggiunta delle spese vive esenti previste di € 1.165,50 per iscrizione a ruolo giudizio di merito ed € 174,00 relative all'inibitoria, oltre ulteriori spese vive esenti (per notifica appello e richiesta di inibitoria, eventuali copie e notifiche di provvedimenti, ecc...) stimate e previste prudenzialmente in € 500,00 (sebbene nel preventivo non venisse fornita una quantificazione di queste ultime, ma avendo ritenuto comunque opportuno compiere una previsione sulle stesse);

**Considerato** che, successivamente all'adozione della suddetta determina d'incarico, veniva stipulato il relativo contratto di patrocinio, mediante apposizione delle firme elettroniche da parte della allora Responsabile del I Settore (in data 12 febbraio) e da parte dell'Avv. Tentarelli (in data 13 febbraio);

**Considerato** che l'Avv. Tentarelli, a seguito dell'incarico ricevuto, in data 05 marzo 2020 provvedeva a notificare per conto di questo Ente l'atto di appello, come dallo stesso comunicato a questo Ente con pec del 12 marzo 2020 (recepita al prot. n° 8842 del 13 marzo), con la quale provvedeva altresì a trasmettere la copia dell'appello notificato;

**Considerato** altresì che, con la suddetta pec del 12 marzo, l'Avv. Tentarelli, oltre che comunicare l'avvenuta notifica alle controparti dell'atto di appello (trasmettendone copia), ha provveduto altresì a formulare richiesta a questo Ente (richiedendo l'autorizzazione all'emissione della fattura) di pagamento delle spese vive relative alla notifica e all'iscrizione a ruolo di detto appello, e alla proposizione del ricorso per inibitoria ex art. 351 c.p.c., precisando che tali spese ammontavano: 1) **quanto al giudizio di merito**: spese di notifica atto di appello: € 46,27 (€ 39,77 + 6,50 per notifica ex art. 140 cpc, come risultanti dall'atto di appello trasmesso); spese di iscrizione a ruolo: € 1.165,50 (€ 1.138,50 per contributo unificato + € 27,00 per marca. Totale spese relative al giudizio di merito € 1.211,72; 2) **quanto al procedimento ex art. 351 c.p.c.**: spese di iscrizione a ruolo: Totale spese relative al procedimento ex art. 351 c.p.c. € 174,00 (€ 147,00 per contributo unificato + € 27,00 per marca). Salve le spese di notifica;

**Considerato** altresì che.

- con pec del 06 maggio 2020 (prot. n° 13267 del 07 maggio) l'Avv. Tentarelli ha provveduto ad inviare apposita nota con conteggio delle somme liquidate nella Sentenza di primo grado, provvedendo a ritrasmettere copia dell'appello notificato;

- con pec del 14 maggio 2020 (prot. n° 14227 stessa data) l'Avv. Tentarelli ha provveduto a comunicare, in relazione al giudizio d'appello già dallo stesso promosso per conto di questo Ente e iscritto al ruolo al n° 335/2020 della Corte d'Appello di L'Aquila, di aver depositato telematicamente il correlato ricorso ex art. 351 c.p.c. teso alla sospensione dell'efficacia esecutiva della Sentenza appellata, provvedendo a trasmettere copia dello stesso, precisando e comunicando quant'altro riportato in tale comunicazione;

**Considerato** altresì che l'Avv. Tentarelli, con e mail del 13 maggio u.s. (prot. n° 14190 del 14.05.2020) ha provveduto a trasmettere copia del contributo unificato e della relativa marca relativi sia al giudizio di merito (€ 1.138,50 contributo unificato ed € 27,00 marca), sia al correlato ricorso ex art. 351 c.p.c. (€ 147,00 per contributo unificato ed € 27,00 per marca);

**Considerato** altresì che, come sopra già precisato, per quanto riguarda le spese di notifica atto di appello di € 46,27 (€ 39,77 + 6,50 per notifica ex art. 140 cpc), esse risultavano dall'atto di appello trasmessoci;

**Considerato** che, in riferimento e accoglimento della sovra riportata richiesta dell'Avv. Tentarelli relativa al pagamento/rimborso a favore dello stesso delle spese vive dallo stesso sostenute per conto di questo Ente per la notifica ed iscrizione a ruolo dell'atto di appello e per l'iscrizione a ruolo del correlato ricorso ex art. 351 c.p.c., stante il fatto che nel contratto sottoscritto sono previste liquidazioni parziali in acconto e tanto più perché tale pagamento era relativo a spese vive sostenute dall'Avv. Tentarelli per conto di questo Ente (da rimborsare a quest'ultimo), **l'allora Responsabile del I Settore, con propria Determinazione n° 39 del 26.05.2020 Registro di Settore, provvedeva a liquidare e pagare a favore dell'Avv. Ettore Tentarelli la complessiva somma di € 1.385,72**, di cui alla fattura elettronica n° 2/PA del 10.05.2020, trasmessa dall'Avv. Tentarelli in data 10.05.2020 e recepita al protocollo comunale n° 13686 del 10.05.2020;

**Considerato** altresì che:

- con pec del 30 maggio 2020, recepita al prot. n° 15720 del 01.06.2020, l'Avv. Tentarelli provvedeva a comunicare che, a seguito del deposito da parte di questo Ente del ricorso ex art. 351 c.p.c. – con conseguente apertura del sub-procedimento n° 335-1/2020 R.G. - il Presidente della Corte d'Appello di L'Aquila, con proprio decreto del 19.05.2020 (allegato in copia alla pec), nel rilevare la sussistenza di gravi motivi d'urgenza dovuti al rilevante ammontare della somma dovuta, aveva ordinato la comparizione delle parti dinanzi al collegio, in camera di consiglio, per l'udienza del 07 luglio 2020, e aveva nominato il Consigliere relatore, nonché disposto l'immediata provvisoria sospensione dell'efficacia esecutiva dell'appellata Sentenza di primo grado; con tale stessa pec l'Avv. Tentarelli precisava altresì, per maggiore chiarezza, che la sospensione disposta con il citato decreto presidenziale avrebbe poi potuto essere confermata o revocata dal Collegio all'esito dell'udienza che era stata appunto fissata al 07 luglio 2020;
- con successiva pec del 15 luglio 2020, recepita al prot. n° 21134 stessa data, l'Avv. Tentarelli provvedeva a comunicare che, con provvedimento del 10 luglio 2020 la Corte d'Appello di L'Aquila, in Camera di Consiglio, aveva accolto la domanda di sospensione dell'esecutività della Sentenza che era stata formulata da questo Ente (sia con l'appello principale sia con il successivo ricorso ex art. 351 c.p.c.) con riferimento al capo impugnato di tale Sentenza, nonché fissato l'udienza di comparizione nell'ambito del giudizio principale alla data del 03.11.2020; l'Avv. Tentarelli forniva altresì le precisazioni e le indicazioni riportate in tale pec, al cui contenuto integrale si rimanda, provvedendo a trasmettere in allegato a tale pec la copia del citato provvedimento assunto dalla Corte d'Appello;
- con successiva pec del 19 luglio 2020, recepita al prot. n° 21679 del 20.07.2020, l'Avv. Tentarelli provvedeva, tra l'altro, a richiedere, si riporta testualmente: *“A questo punto, introdotto il giudizio principale di appello ed espletato favorevolmente il procedimento di inibitoria ex art. 351 c.p.c., chiedo volersi cortesemente provvedere alla corresponsione in mio favore del compenso, e relativi accessori, per l'opera professionale sinora prestata nel giudizio stesso, come da **parcella** che si trasmette in allegato alla presente a cui seguirà, una volta ricevuta conferma da parte del Comune di Spoltore, l'emissione della relativa fattura.”*; in tale parcella (allegata a tale pec) viene indicato:
  - quale compenso per l'attività già svolta nel giudizio di merito, ancora in corso: in relazione alla fase di studio della controversia, la somma di € 1.417,00; in relazione alla fase introduttiva del giudizio, la somma di € 910,00; il che porta ad una cifra complessiva quale compenso già maturato per la fase di merito di € 2.327,00 (rispetto agli € 5.993,00 previsti da contratto per l'intera fase di merito);
  - quale compenso per l'attività svolta nel concluso sub-procedimento n° 335-1/2020 R.G., relativo al ricorso ex art. 351 c.p.c.: per la fase introduttiva di tale giudizio cautelare, la somma di € 572,00; per la fase decisionale di tale giudizio cautelare, la somma di € 843,00; e dunque, per tale concluso giudizio cautelare, la somma complessiva di € 1.415,00, così come previsto dal contratto di patrocinio);

richiedendo dunque con tale parcella, conti alla mano, la liquidazione di un compenso di complessivi € 3.742,00 (sommando il compenso per l'attività già svolta nel giudizio di merito ancora in corso, con il compenso per l'attività prestata nel concluso giudizio cautelare).

In tale parcella vengono altresì indicati gli accessori di legge da applicarsi alla somma dei compensi ivi indicati (come detto, tale somma ammonta ad €. 3.742,00), e dunque un rimborso spese forfettarie per €. 561,30 e CPA per €. 172,13; **l'importo complessivo di tale parcella** (aggiungendo al totale dei compensi sia il rimborso forfettario delle spese, sia il CPA) **ammonta dunque ad €. 4.475,43**; nella stessa viene da ultimo precisato dall'Avv. Tentarelli che lo stesso ha optato, per l'anno 2020, per il regime fiscale forfettario, che prevede l'esenzione sia dall'IVA sia dalla ritenuta d'acconto;

- con pec del 04 agosto 2020 (prot. n° 23424 stessa data) l'Avv. Tentarelli ha fornito a questo Ente comunicazioni in riferimento alla richiesta di pagamento da parte della Spinosa Costruzioni Generali S.p.a. dei capi non impugnati della Sentenza;
- con pec del 07 agosto 2020 (prot. n° 23882 stessa data) l'Avv. Tentarelli ha fornito a questo Ente comunicazioni in riferimento alla quantificazione delle somme da corrispondere alla Spinosa Costruzioni Generali S.p.a. (relativamente ai capi non impugnati della Sentenza);
- con pec del 07 settembre 2020 (prot. n° 26854 stessa data) l'Avv. Tentarelli ha comunicato che, facendo seguito alla propria citata precedente comunicazione del 19 luglio 2020 con la quale aveva trasmesso la citata parcella, aveva dunque provveduto all'emissione della relativa fattura, avendo però aggiunto in fattura (rispetto a quanto indicato in parcella) anche le spese di notifica del ricorso ex art. 351 c.p.c. (come risultanti dal ricorso notificato, allegato in copia a tale pec, e cioè di €. 58,35);

**Vista** altresì la **fattura elettronica n° 3/PA del 06.09.2020 di complessivi €. 4.533,78**, trasmessa a questo Ente dall'Avv. Tentarelli e recepita al protocollo comunale n° 26805 del 07.09.2020, relativa sia ai compensi indicati nella citata parcella trasmessa in data 19 luglio (quelli relativi all'attività sin ora svolta nel giudizio di merito ancora in corso, con aggiunta di quelli relativi all'attività svolta nel concluso procedimento cautelare) con aggiunta del rimborso forfettario delle spese generali e del CPA (che porta alla somma totale indicata nella parcella di €. 4.475,43), sia alle spese vive di €. 58,35 relative alla notifica del ricorso ex art. 351 c.p.c. ;

**Considerato** che le spese vive per la notifica ed iscrizione a ruolo dell'atto di appello e per l'iscrizione a ruolo del correlato ricorso ex art. 351 c.p.c. erano state, come sopra indicato, a suo tempo già rimborsate all'Avv. Tentarelli (giusta la citata determina di liquidazione n° 39/2020), e che invece devono essere ancora allo stesso rimborsate le spese vive di €. 58,35 relative alla notifica del ricorso ex art. 351 c.p.c. (che sono state, come detto, indicate nella citata fattura n° 3/PA del 06.09.2020);

**Atteso** che ai fini del rispetto delle norme relative alla "Regolarità Contributiva" da parte dello stesso professionista, la predetta regolarità alla cassa professionale è richiesta solo per la stipula dei contratti di affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori e simili, connessi ai lavori pubblici, ed è arbitraria la relativa richiesta all'infuori dei casi previsti dalla norma, per l'ovvio riferimento all'art. 80, comma 4, del D. Lgs 50/2016 e smi secondo periodo ed inapplicabile per il caso di specie, data la natura, nonché la tipologia di conferimento degli incarichi professionali di che trattasi, in riferimento ai quali viene compiuta la presente liquidazione;

**Considerato** che con messaggio di posta elettronica certificata del 18 febbraio 2020, recepito al protocollo comunale n° 6037 del 19.02.2020, seppure in occasione di altra liquidazione a suo favore riferita ad altro incarico, l'Avv. Tentarelli aveva tra l'altro provveduto a trasmettere apposita dichiarazione in ottemperanza alle disposizioni della Legge n° 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, comunicando gli estremi del proprio conto corrente "dedicato", dichiarazione dunque che è conservata agli atti;

**Ritenuto**, per quanto sopra precisato, opportuno e doveroso, liquidare e pagare, **parte** (e cioè la somma di €. 4.475,43) **a titolo di liquidazione parziale in riferimento alle competenze** (con accessori) **per l'attività sin ora svolta nel giudizio di merito ancora in corso e a saldo delle competenze** (con accessori) **per l'attività svolta nel concluso giudizio cautelare** relativo al ricorso ex art. 351 c.p.c. e **parte a titolo di rimborso** (e cioè per €. 58,35 a titolo di rimborso delle spese vive relative alla notifica del ricorso ex art. 351 c.p.c.), **a favore dell'Avv. Ettore Tentarelli, la complessiva somma di €. 4.533,78**, di cui alla citata fattura n° 3/PA del 06.09.2020, traendo tale somma dall'impegno n° 150/2020 a suo tempo assunto sul capitolo 347/1 con la citata determina n° 15 dell'11 febbraio 2020, di

originari € 12.648,66, sul quale attualmente residuano, dopo la citata liquidazione relativa al rimborso spese operata con la citata Determinazione n° 39 del 26.05.2020, € 11.262,94;

**Visto** il vigente regolamento di contabilità dell'Ente e lo Statuto Comunale;

**Visto** l'art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000, e rilevato che nel caso di specie la competenza risulta ascrivibile alla sottoscritta Responsabile del I Settore "Servizi alla Persona e Contenzioso", in quanto trattasi di competenze gestionali o imputate o comunque attribuite dalle legge ai Dirigenti e Responsabili dei servizi;

**Visto** l'art. 192 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali";

## **DETERMINA**

- a) Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente;
- b) di liquidare e pagare**, per quanto in premessa motivato, **a favore dell'Avv. Ettore Tentarelli, parte** (e cioè la somma di € 4.475,43) **a titolo di liquidazione parziale in riferimento alle competenze** (con accessori) **per l'attività sin ora svolta nel giudizio di merito ancora in corso iscritto al R.G.** della Corte d'Appello di L'Aquila n° 335/2020 **e a saldo delle competenze** (con accessori) **per l'attività svolta nel concluso giudizio cautelare** relativo al ricorso ex art. 351 c.p.c., (sub-procedimento n° 335-1/2020 R.G.) **e parte** (e cioè per € 58,35) **a titolo di rimborso** delle spese vive relative alla notifica del ricorso ex art. 351 c.p.c., **la complessiva somma di € 4.533,78**, di cui alla citata fattura n° 3/PA del 06.09.2020, traendo tale somma dall'impegno n° 150/2020 a suo tempo assunto sul capitolo 347/1 con la citata determina n° 15 dell'11 febbraio 2020, di originari € 12.648,66, sul quale attualmente residuano, dopo la citata liquidazione relativa al rimborso spese operata con la citata Determinazione n° 39 del 26.05.2020, € 11.262,94;
- c) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- d) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre alla liquidazione di cui al punto b) che precede, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- e) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
- f) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi;
- g) di trasmettere il presente atto, unitamente alla documentazione giustificativa, al III Settore "Contabilità, Finanza e Risorse Umane" - Ufficio Ragioneria- per l'apposizione del visto da parte della Responsabile di Settore, nonché per i conseguenti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai fini dell'emissione del mandato di pagamento ai sensi dell'art. 184, commi 3 e 4, D.Lgs. 267/2000;
- h) Dare atto che la presente determinazione sarà:
  - firmata digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
  - memorizzata digitalmente.

*I sottoscritti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 6 del Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Spoltore, dichiarano di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi, neanche potenziale, relativamente al presente procedimento.*

**Il Responsabile del Procedimento**

**La Responsabile del I Settore**

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare in ordine alla proposta n.ro 1725 del 05/10/2020 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Area **DI COSTANZO CATIA** in data 05/10/2020.

### **VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile del Settore Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1725 del 05/10/2020 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

#### **LIQUIDAZIONI**

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2020	1937	1	150	TENTARELLI ETTORE	4.533,78

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile **Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA** il **05/10/2020**.

### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2020**

Il 08/10/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1463 del 05/10/2020 con oggetto: **Liquidazione Avv. Tentarelli per attività sin ora svolta nel giudizio iscritto al R.G. della Corte d'Appello di L'Aquila n° 335/2020 [giudizio di merito ancora in corso e procedimento ex art. 351 c.p.c. già conclusosi] e a titolo di rimborso spese**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **PARIGI ANTONIO** il 08/10/2020.